CONSIGLIO REGIONALE: APPROVATE LE NUOVE NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

22 Maggio 2020



L'AQUILA – Il Consiglio regionale ha approvato la legge sulle "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)". Il provvedimento prevede numerose modifiche: in particolare, viene esplicitato l'elenco delle opere per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica non è in capo al Dipartimento della Giunta Regionale competente ma è svolta dalle competenti amministrazioni statali. In recepimento dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/01, si è proceduto ad aggiornare le tipologie di interventi oggetto di autorizzazione sismica ed a equiparare, ove necessario, l'autorizzazione sismica a quella prevista dall'art. 61, comma 1, del D.P.R. 380/2001, al fine di riunire i procedimenti ed ottimizzare l'attività amministrativa.

Sono state indicate poi le modalità di trasmissione delle richieste per il rilascio dell'autorizzazione sismica che deve intendersi esclusivamente per via telematica, al fine di adempiere al necessario processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione.

Sono state aggiornate le tipologie di interventi oggetto di deposito sismico da sottrarre al regime (più restrittivo) autorizzativo. Inoltre si è demandato, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. 380/01, al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia, su proposta del Tavolo Tecnico di Coordinamento l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettere b) e c), per l'attuazione delle ulteriori semplificazioni previste dalla L. 14/06/2019 n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri". Inoltre è stato stabilito che le disposizione della vecchia legge regionale 28/2011 che si riferiscono alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti, non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi, travocchi, caliscendi e trabocchi", i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali 71/2001, 13/2009, 7/2019.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli